

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 21/99

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 aprile 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, con cui l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto relativo all'esercizio finanziario 1997, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di sezione dottor Gigi Pagnano e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente predetto per l'esercizio 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1997 — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
F.to: Gigi Pagnano

IL PRESIDENTE
F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 15 aprile 1999.

p.c.c.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI
PREVIDENZA DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUB-
BLICA (INPDAP) PER L'ESERCIZIO 1997

S O M M A R I O

I. Premessa	Pag.	13
II. Fini istituzionali e organizzazione	»	13
III. Organi	»	16
A. Il Consiglio di amministrazione	»	17
B. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza	»	18
C. Il Collegio dei sindaci	»	21
IV. Rapporti tra gli organi	»	23
V. Il personale	»	24
Organico	»	26
Oneri	»	35
VI. Consulenze	»	39
VII. Il conto consuntivo. Costo dei controlli	»	46
Rendiconto finanziario: competenza e cassa	»	55
Conto economico	»	91
Situazione amministrativa	»	101
Situazione patrimoniale	»	111
Indici di bilancio	»	121
VIII. Approvazione e pronunce ministeriali	»	131

IX. L'organo di controllo interno	Pag.	138
X. Servizio automobilistico	»	147
XI. L'attività svolta	»	148
a) in generale	»	148
b) il patrimonio immobiliare	»	154
c) l'attività previdenziale	»	159
d) mutui e prestiti, morosità	»	163
e) la carta dei servizi	»	164
XII. Notazioni conclusive	»	181

I. PREMESSA

La Corte dei conti, con la presente relazione, riferisce alle Camere - ai sensi degli articoli 7 e 12 della legge 21 marzo 1958, n.259, e dell'art.3 della legge 14 gennaio 1994, n.20 - il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) per l'esercizio 1997, e su alcuni eventi di rilievo verificatisi successivamente.

- Il conto consuntivo relativo al 1997 è stato approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza (C.I.V.) con delibera n.49 del 10 novembre 1998.
- La Corte dei conti ha riferito per i primi tre esercizi di gestione dell'INPDAP (1994, 1995 e 1996) con determinazione n.5/98 adottata nell'adunanza del 30 gennaio 1998, (Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XIII Legislatura, Doc.XV, n.77).

II. FINI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE

Va ricordato che l'INPDAP è disciplinato dalle norme contenute nel Decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479, che ha fissato principi comuni e generali per la gestione delle forme di previdenza e di assistenza obbligatoria le cui funzioni sono esercitate anche dall'INPS, dall'INAIL, e dall'IPSEMA (per il settore marittimo). Esso deve svolgere - secondo criteri di economicità e imprenditorialità - gli stessi compiti che erano già dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPDEP, della Cassa per le pensioni per i dipendenti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla ex Direzione generale degli Istituti di

previdenza del Ministero del tesoro. Ora provvede anche alla liquidazione delle pensioni agli statali.

L'organizzazione e il funzionamento dell'INPDAP - che è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro - sono state disciplinate con il Regolamento approvato con D.P.R. n.368 del 24 settembre 1997.

La Corte dei conti esercita il controllo sull'Istituto con le modalità previste dall'art.12 della legge, n.259, del 21 marzo 1958, tramite un proprio magistrato delegato in posizione di fuori ruolo (art.5 del D.Lgt.vo n.479/94) e della legge, n.20, del 1994.

- L'INPDAP è succeduto agli enti soppressi, già menzionati, nei rapporti attivi e passivi nonché nella titolarità dei rispettivi patrimoni, ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome, nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto, al fine di garantirne l'equilibrio tecnico e finanziario.

- E' stata prevista l'istituzione dei Comitati di vigilanza delle gestioni autonome con il compito di predisporre - sulla base degli indirizzi del Consiglio di indirizzo e vigilanza - il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali delle gestioni, di proporre iniziative per garantirne l'equilibrio finanziario, di decidere sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline.

Nel rispetto dei criteri dettati dal Regolamento di organizzazione e funzionamento n.368, sopra citato, sono stati a tutt'oggi costituiti i seguenti Comitati:

- a) per le prestazioni previdenziali ai dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti;
- b) per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti locali;

- c) per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti di diritto pubblico;
- d) per le pensioni ai sanitari;
- e) per le pensioni agli ufficiali giudiziari, ai loro aiutanti e ai coadiutori;
- f) per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Ogni Comitato si compone di sei membri: tre in rappresentanza dei lavoratori e tre delle Amministrazioni interessate.

Nella prima riunione viene eletto tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente dello stesso Comitato.

Il Decreto costitutivo dei predetti Comitati, adottato dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 ottobre 1998, non ha fissato alcun compenso per i singoli componenti.

Come previsto dall'art.6 del Regolamento n.358/97 alle sedute intervengono anche i componenti del Collegio dei sindaci.

- Con Decreto del Ministro del lavoro, n.463, in data 28 luglio 1998, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, è stato approvato anche il Regolamento per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in riferimento a quanto prescritto dall'art.1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

Il predetto Regolamento precisa le finalità, il finanziamento, il patrimonio ed i criteri relativi alla nuova gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, gestione che ha propria autonomia patrimoniale ed economico-finanziaria.

Le funzioni già attribuite al Comitato speciale per il credito e al Comitato per le sovvenzioni (che erano disciplinati dall'art.48 del D.P.R.29 dicembre 1973, n.1032 e, rispettivamente, dall'art.7 della

legge 19 ottobre 1956, n.1224) sono ora demandate ad apposito Comitato unitario per il credito che dura in carica due anni ed è composto dal Presidente dell'Istituto, o da un suo delegato, e da tre consiglieri di amministrazione. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente. Intervengono alle sedute due componenti del Collegio dei sindaci designati dal presidente del Collegio stesso.

Nei confronti della gestione operano i controlli previsti per l'INPDAP.

Nessun compenso è stato indicato, con il citato decreto, per la partecipazione alla riunioni del Comitato in parola.

III. ORGANI

Sono organi: il Presidente, il Consiglio di amministrazione (da lui presieduto), il Consiglio di indirizzo e vigilanza, il Direttore generale e il Collegio dei sindaci.

Sulla durata, sui compiti e sulla disciplina degli organi è stato ampiamente riferito nella precedente relazione alla quale, pertanto, si rinvia.

- Il Presidente in carica, nel periodo considerato dal presente referto, era stato nominato con D.P.R. 2 marzo 1995; il Consiglio di amministrazione con D.P.C.M. 19 dicembre 1994 e il Consiglio di indirizzo e vigilanza con D.P.C.M. 11 aprile 1995.

- Il Direttore generale, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 20 dicembre 1994, è cessato dal servizio a decorrere dal 9 dicembre 1998 perché nominato consigliere della Corte dei conti con D.P.R. 19 ottobre 1998.

Attualmente le funzioni di direttore generale sono svolte, come da legge, dal dirigente generale vicario.